

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TUTELA
DELLA PROFESSIONE**

approvato nella seduta di Consiglio del 22/10/2021.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Principi generali

L'articolo 12 della legge 56/89 attribuisce a ciascun Ordine regionale o provinciale il compito di vigilare per la tutela del titolo professionale e di svolgere attività diretta ad impedire l'esercizio abusivo della professione attraverso la costituzione di specifica Commissione.

Con il presente regolamento, il Consiglio di OPRS disciplina l'esercizio delle attività della Commissione Tutela della Professione per vigilare sull'utilizzo legittimo del titolo professionale, nell'interesse degli iscritti e della salute dei cittadini.

Le professioni di Psicologo e di Psicoterapeuta rientrano tra le "professioni protette" perché esercitabili dopo superamento di Esame di Stato ed iscrizione ad Albo professionale. Dal combinato disposto dalle leggi n.56/89 e art.348 e art.498 del Codice Penale, commette delitto di esercizio abusivo della professione o usurpazione del titolo di psicologo o psicoterapeuta colui che, non avendo superato l'esame di Stato o, comunque, non essendo iscritto all'apposito albo professionale, compia uno o più atti riservati agli psicologi.

Art.2 Istituzione e funzioni

1. La Commissione Tutela della Professione di OPRS si è insediata giorno 6/7/2020 su delibera del Consiglio del 22/10/2021. La Commissione nasce per promuovere e valorizzare il profilo di competenze e peculiarità della professione di Psicologo e di Dottore in Tecniche Psicologiche (in riferimento agli iscritti rispettivamente della sezione A e B dell'Ordine degli Psicologi), in particolare riguardo alle attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione e persegue il fine di salvaguardare e garantire alla cittadinanza il diritto alla salute. Questo organismo persegue tale scopo promuovendo e valorizzando il profilo di competenze dello psicologo, stimolando una consapevolezza critica

e informata da parte dell'utenza e promuovendo iniziative volte ad eliminare confusione di ruoli tra psicologo e figure pseudo-psi.

2. Obiettivi della Commissione Tutela sono quelli di promuovere azioni di natura informativo-culturale e giuridico-legale.

Dal punto di vista informativo-culturale, la Commissione intende favorire:

- la realizzazione di eventi e la produzione di materiali informativi per sensibilizzare ed informare la cittadinanza sugli ambiti d'intervento dei professionisti iscritti all'ordine;
- la realizzazione di eventi e la produzione di materiali informativi e articoli divulgativi rivolti agli iscritti;
- il rilascio di pareri su richiesta degli iscritti in materia di confini professionali;
- la sensibilizzazione delle istituzioni sul tema della tutela del diritto alla salute dei cittadini;
- seminari diretti agli studenti della Facoltà di Psicologia sui temi della tutela della professione e sugli ambiti di intervento professionale degli iscritti all'albo A e B dell'ordine.

Dal punto di vista giuridico-legale, la Commissione intende favorire:

- l'analisi delle segnalazioni di casi di presunto esercizio abusivo della professione e/o usurpazione del titolo;
- la trasmissione delle segnalazioni per presunti illeciti penali alla autorità giudiziaria competente;
- il rilascio di pareri legali in materia di confini professionali;
- la redazione di lettere di richiamo, istanze di diffida, sospensione e/o rettifica dei bandi di concorso o avvisi di selezione (in ambito istituzionale e pubblico) da cui risulti illegittimamente esclusa la professione di psicologo;
- l'inoltro alla Commissione Deontologica di ipotesi di esercizio scorretto della professione da parte di iscritti.

Art.3 Composizione

1. La Commissione Tutela è composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri Consiglieri dell'Ordine (art. 13 Regolamento del Consiglio Regionale OPRS del 29.6.2020) e può essere integrata da soggetti esterni al Consiglio con comprovata esperienza in materia giuridica o con comprovata esperienza in materia di tutela della professione
2. Il membro Coordinatore della Commissione è designato dal Consiglio tra i Consiglieri e svolge i compiti di cui all'art 19 del Regolamento del Consiglio regionale dell'OPRS.
3. Il Presidente è membro di diritto della Commissione Tutela della professione.

Art. 4 Funzionamento delle sedute della Commissione

1. La Commissione è convocata dal Presidente su richiesta del Coordinatore. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno della seduta, deve pervenire ai componenti almeno sette giorni prima della data di convocazione. È prevista anche, in caso di urgenza, la possibilità di convocazione immediata. Per ogni seduta è redatto in forma sintetica il verbale che deve essere depositato in Segreteria. Copia dei verbali e della relazione finale della Commissione devono essere inseriti nei fascicoli degli atti deliberativi cui si riferiscono.
2. Il Coordinatore, sentiti i membri della Commissione, decide il giorno e/o l'eventuale calendario delle sedute della commissione.
3. In deroga all'art. 19 del Regolamento del Consiglio, il segretario verbalizzante viene designato all'interno della commissione tra i membri Consiglieri presenti.
4. Le sedute di Commissione possono essere svolte in presenza, online e in modalità mista – in questo ultimo caso i componenti sono tenuti a comunicare la partecipazione online a mezzo pec al Coordinatore fino a due giorni prima della data fissata per la riunione. La seduta della Commissione è valida con la presenza, anche online, della metà più uno dei membri, di cui almeno due Consiglieri.
5. Qualora il Coordinatore non dovesse partecipare alla seduta, lo stesso potrà far conoscere con nota scritta eventuali disposizioni e/o osservazioni alla Commissione.
6. Alle sedute della Commissione, se ritenuto necessario dal Coordinatore e secondo le necessità di lavoro della Commissione, possono partecipare il legale dell'OPRS e/o un referente amministrativo.
7. La Commissione riceve le segnalazioni in materia di vigilanza e tutela del titolo e della professione pervenute alla Segreteria dell'Ordine all'indirizzo email: tutela@oprs.it da parte di iscritti all'Albo, organismi pubblici e privati e cittadini, tramite apposito modulo sul sito.

8. Le segnalazioni dovranno pervenire attraverso il modulo messo a disposizione sul sito www.oprs.it compilato in ogni sua parte. Qualora nello svolgimento della propria attività, la Commissione o i suoi membri, ravvisino episodi di presunto esercizio abusivo della professione, potranno autonomamente dare seguito alla segnalazione presso le autorità competenti.
9. Ad ogni segnalazione viene assegnato un numero di protocollo progressivo dall'inizio dell'anno solare.
10. Il Coordinatore, quando necessario, indica alla Commissione le priorità di trattazione tra le segnalazioni pervenute. In mancanza di assegnazione di priorità la Commissione tratta le segnalazioni nell'ordine in cui vengono presentate dalla Segreteria tramite il numero di protocollo.
11. Ciascun membro della Commissione, visionata la segnalazione e l'eventuale documentazione allegata, nonché l'ulteriore documentazione immediatamente reperibile, esprime i propri giudizi e le proprie argomentazioni sul caso sottoposto ad esame.
12. Al termine della discussione la Commissione adotta le proprie determinazioni sul caso in esame votando a maggioranza. Il Presidente, in quanto membro effettivo della Commissione può esercitare il proprio diritto di voto, se presente. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
13. Annualmente, la Commissione deve produrre una sintesi delle attività svolte che verrà pubblicata sul sito dell'Ente.

Capo II

RUOLI E FUNZIONI

Art. 5 Determinazioni della Commissione

1. La Commissione, presa visione della segnalazione, esaurita la discussione e la votazione si pronuncia per una delle seguenti determinazioni:
 - a) Archiviazione: la Commissione valuta di non dover assumere alcuna iniziativa in ordine alla segnalazione;

b) Invio della segnalazione ad altro organo competente: la Commissione, valutata l'opportunità, provvede all'inoltro della segnalazione in caso di incompetenza o necessità di azioni congiunte. La segnalazione può essere inoltrata a: altra commissione dell'OPRS, altro Ordine Territoriale o altro Ordine Professionale;

c) Lettera di richiesta di chiarimenti/documentazione al segnalante: la Commissione valuta opportuno inoltrare una richiesta di chiarimenti al segnalante affinché lo stesso fornisca ulteriore documentazione o delucidazioni sui fatti oggetto di contestazione;

d) Audizione del segnalante: in casi di comprovata rilevanza, la Commissione valuta opportuno avanzare richiesta di convocazione del segnalante al fine di raccogliere elementi utili alla comprensione del caso e alla successiva segnalazione alle Autorità competenti.

e) Lettera di richiamo: in caso di segnalazioni ritenute fondate, ma aventi ad oggetto condotte non gravi o che, comunque, destano scarso allarme, la Commissione sottopone al Consiglio dell'Ordine l'inoltro di una lettera di richiamo al segnalato, per informarlo che la sua una condotta professionale è ritenuta dall'Ordine non conforme alla normativa statale e/o regolamentare.

f) Diffida: in caso di segnalazioni che accertano una condotta illecita, ma a ragioni di opportunità, vi sia una carenza di elementi di riscontro testimoniali e/o documentali o si ravvisi una scarsa importanza del caso – rendendo di fatto l'azione improcedibile in sede penale, la Commissione propone al Consiglio la predisposizione e la sottoscrizione da parte dei legali di OPRS di una lettera di diffida al segnalato, affinché fornisca giustificazioni e chiarimenti sul proprio operato professionale.

g) Segnalazione ai NAS e alle Procure della Repubblica: qualora la Commissione ravvisi nei fatti oggetto di segnalazione, delle ipotesi di esercizio abusivo della professione altre ipotesi di danno alla salute pubblica, la stessa provvederà ad inviare ai NAS e/o alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario competente per territorio, un esposto circostanziato, al quale verrà allegato eventuale documentazione disponibile e informerà il Consiglio nella seduta successiva.

La Commissione curerà i rapporti con i NAS e le Procure della Repubblica, fino all'eventuale apertura del procedimento penale.

In quest'ultimo caso, il Consiglio, previa relazione del Coordinatore della Commissione, adotterà i provvedimenti ritenuti necessari, deliberando l'eventuale costituzione di parte civile o l'opposizione all'archiviazione richiesta dal Pubblico Ministero.

In casi eccezionali, a maggioranza dei componenti della Commissione, la stessa può demandare al Consiglio le decisioni di cui alla lettera c.

h) Denuncia penale: su delibera del Consiglio, a fronte di segnalazioni aventi rilevanza penale e corredate da elementi di riscontro, i legali di OPRS procedono all'inoltro di denuncia sottoscritta dal Presidente di OPRS e depositata presso la Segreteria della Procura della Repubblica competente territorialmente. In materia di esercizio abusivo della professione, all'Ordine è riconosciuto dalla giurisprudenza lo status di danneggiato dal reato e può costituirsi parte civile.

i) Invio di lettere, richieste o comunicazioni ad Enti pubblici, privati o del privato sociale (Associazioni, Cooperative Sociali, ecc). Qualora la segnalazione riguardi altre ipotesi per le quali è necessario agire per la tutela della professione di psicologo, la Commissione potrà:

- 1) inviare comunicazioni di richieste di chiarimenti;
- 2) inviare richiesta di annullamento in autotutela: qualora fossero emanati bandi che presentino profili di illegittimità in relazione alla tutela della Professione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la mancata richiesta, fra i titoli per l'accesso al bando, dell'iscrizione all'Albo degli Psicologi qualora il bando abbia ad oggetto atti tipici dello psicologo o per requisiti analoghi che risultino in potenziale contrasto con la Legge 56/1989; la richiesta mira a ripristinare la legalità, per il tramite dell'annullamento del bando e la riproposizione stesso in termini conformi alla Legge.

2. La Commissione, al fine di approfondire l'istruttoria del caso, può altresì ricorrere a:

- a) Rinvio ad altra seduta per approfondimento: qualora dalla discussione sulla segnalazione emerga la necessità di effettuare approfondimenti e/o ricerche per valutare eventuali iniziative, la Commissione incarica uno o più membri affinché provvedano agli approfondimenti necessari da esporre agli altri membri per la seduta successiva dove si procederà a nuova discussione;
- b) Richiesta di parere scritto: la Commissione potrà richiedere un parere scritto o orale a soggetto esterno esperto della materia.

Art. 6 Quesiti

1. I quesiti pervenuti alla Segreteria dell'OPRS riguardanti la tutela della professione, formulati da iscritti all'OPRS, cittadini, organismi pubblici e privati o qualsiasi altro soggetto non anonimo, sono inoltrati alla Commissione affinché provveda a fornire riscontro.
2. Le risposte ai quesiti sono redatte di concerto dai membri durante la seduta. In caso di ricorso ai voti e di successiva parità, si adotta la risposta approvata dal membro Coordinatore, salvo che il quesito sia giudicato di particolare rilevanza e quindi rimesso alle determinazioni del Presidente.
3. Le risposte ai quesiti sono a nome della Commissione.

Art. 7 Progetti di promozione e di studio dell'attività di tutela

1. La Commissione può sottoporre all'approvazione del Consiglio progetti volti alla promozione dell'attività di tutela dell'Ordine quali, ad esempio, iniziative finalizzate alla conoscenza della realtà professionale e alla sensibilizzazione della cittadinanza sul tema, seminari e convegni in materia, studi e approfondimenti su argomenti di particolare rilevanza e redazione di pareri o linee guida da adottare a nome dell'Ordine.
2. Il Consiglio, su propria iniziativa, può incaricare la Commissione o dare impulso alla stessa affinché predisponga i progetti di cui al comma 1.

Art. 8 Vigilanza del Consiglio

1. Il Consiglio di propria iniziativa può interrogare la Commissione riguardo specifiche attività, richiedendo altresì copia della documentazione relativa.
2. I verbali delle sedute della Commissione sono depositati presso la Segreteria dell'OPRS e sono accessibili e visionabili dai Consiglieri che ne facciano richiesta.
3. Almeno semestralmente durante l'anno solare il Coordinatore o uno o più membri in rappresentanza della Commissione relazionano al Consiglio sull'operato della stessa.

Art. 9 Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla seduta di Consiglio durante la quale è stato approvato.